

Regolamento per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico

* * * * *

ART. 1 PREMESSA

1. L'istituto del difensore civico, le sue funzioni, la sua attività e la sua nomina sono disciplinate dagli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto nonché dal presente regolamento.

ART. 2 ELEZIONE

1. Il difensore civico è scelto tra cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. L'elezione del difensore civico avviene sulla base di candidature proposte da singoli, associazioni, enti pubblici e privati rispettivamente residenti o aventi sede nella Provincia di Ancona nonché dallo stesso interessato.

3. A tal fine l'Amministrazione procede mediante la pubblicazione di apposito manifesto indicante:

a) compiti inerenti alla carica;

b) il termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione delle candidature, nonché i soggetti facoltizzati alla presentazione delle stesse e le relative modalità;

c) i requisiti richiesti;

d) le cause ostative;

e) la durata della carica ed il relativo trattamento economico.

4. Le proposte di candidatura devono indicare:

a) il cognome e il nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;

b) la residenza;

c) la data ed il luogo di nascita;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale;

f) le eventuali condanne penali riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) i titoli di studio;

h) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'ufficio di difensore civico previste dall'art. 32 dello Statuto;

i) di non trovarsi nelle condizioni elencate dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

l) il curriculum vitae contenente, tra l'altro, ogni elemento utile per valutare l'indipendenza, l'obiettività, la serenità di giudizio e la competenza giuridico-amministrativa.

5. Le proposte di candidatura devono recare la sottoscrizione del proponente e/o del

candidato, entrambe autenticate ai sensi di legge.

6. Entro venti giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, la Commissione Consiliare I "Organizzazione, programmazione e disciplina dei lavori del Consiglio Provinciale" procede all'esame delle domande presentate e redige, nel termine di trenta giorni, la lista di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. Tale lista con i relativi curriculum, è pubblicata per 10 giorni all'albo pretorio; di ciò sarà dato avviso anche mediante diramazioni di comunicati agli organi di informazione locale e affissione di un manifesto all'albo pretorio dei Comuni della Provincia; nei dieci giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto eventuali osservazioni, che vengono allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Consiglio provinciale per l'elezione.

7. La nomina del difensore civico, subordinata alla presentazione all'Amministrazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, avverrà alla prima seduta consiliare utile, secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 3, dello Statuto. Qualora dopo la quarta votazione nessun candidato risulti eletto, l'argomento verrà iscritto alle sedute successive e per la nomina sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 3 DURATA IN CARICA, REVOCA, DECADENZA

1. La durata in carica e la revoca del difensore civico sono disciplinate dall'art. 32, comma 6, dello Statuto.

2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.

3. Il Presidente, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della proposta di revoca, dispone che la stessa venga notificata al difensore civico, con invito a voler presentare proprie deduzioni entro il termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione dell'atto.

4. La proposta di revoca è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo all'inizio della procedura ed è approvata con le stesse modalità della elezione.

5. In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti o di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio provinciale pronuncia la decadenza del difensore civico con le stesse modalità sopra previste.

6. La pronuncia di revoca o di decadenza del difensore civico ha effetto immediato e gli atti deliberativi che dichiarano la revoca o la decadenza sono notificati al Difensore Civico, entro quindici giorni dalla loro esecutività con raccomandata a.r. spedita a mezzo del servizio postale di Stato al domicilio dello stesso.

ART. 4 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il difensore civico, cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata della carica stessa previsto dall'art. 32 dello Statuto per i seguenti motivi:

- a) per revoca;
- b) per decadenza;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato;
- d) per morte.

2. In tali casi il Presidente della Provincia dà immediato avvio alle procedure per una nuova nomina.

ART. 5 COMPETENZE ECONOMICHE

1. Al difensore civico spetta una indennità di carica pari a quella assegnata ad un

assessore provinciale lavoratore dipendente non in aspettativa non retribuita.

2. Allo stesso spettano il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti per gli amministratori.

ART. 6 INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini, nel rispetto del pubblico interesse, in piena autonomia ed indipendenza, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto.

2. L'intervento del difensore civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 33 dello Statuto senza particolari formalità, verbalmente o per iscritto.

3. Il difensore civico esperisce gli interventi necessari e quindi informa l'istante dell'esito e degli eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

4. Il difensore civico provinciale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o comunale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

5. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri enti, il difensore civico ne informa il richiedente.

6. Non rientrano nella competenza del difensore civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti alla contrattazione sindacale e più precisamente tutta la materia del pubblico impiego.

7. Il Difensore Civico sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria.

ART. 7 PROCEDURE D'INTERVENTO

1. Il difensore civico esamina le richieste dei soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 6, interessati allo svolgimento di pratiche in corso presso gli uffici della Provincia.

2. Le richieste presentate al difensore civico non sono soggette ad oneri e spese di procedura.

3. Il difensore civico segnala le istanze pervenute dandone comunicazione scritta al Presidente e al Segretario Generale con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta. Entro cinque giorni il Segretario Generale individua il dirigente di settore competente per materia e ne dà comunicazione al difensore civico.

4. Tale funzionario è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, tutte le informazioni relative all'oggetto della segnalazione indicando, in caso di procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi.

5. La procedura di cui ai commi 3 e 4 si applica anche al caso di segnalazione fatta dal difensore civico di propria iniziativa.

6. In ogni caso il difensore fornisce motivata risposta a tutte le istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa ai soggetti di cui al comma 3.

7. Il difensore civico può segnalare al Presidente della Provincia qualsiasi inosservanza delle norme procedurali di cui al presente articolo con l'indicazione del nominativo del funzionario e dei funzionari responsabili, per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.

ART. 8 DIRITTO DI ACCESSO

1. Il difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni, ad istanza di terzi o d'ufficio, ha diritto:

- a) di chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare atti e/o documenti relativi al suo intervento;
- c) di acquisire tutte le informazioni disponibili sulle procedure, sugli atti e documenti;
- d) di ottenere copia di tutto quanto ritenuto utile e necessario all'espletamento delle sue funzioni.

2. Le notizie, gli atti e le informazioni devono essere forniti al difensore civico con la massima esattezza e completezza, verbalmente e se richiesto per iscritto.

3. La risposta scritta viene consegnata senza ritardo e comunque nel termine di dieci giorni.

4. Il rilascio delle eventuali copie di atti o documenti avviene senza alcuna spesa ed in carta libera e sempre nei termini di cui al precedente comma.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

ART. 9 RAPPORTI CON GLI ORGANI

1. Il difensore civico relaziona al Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto.

2. La relazione è rimessa al Presidente, il quale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, fissa la seduta di Consiglio nella quale sarà discussa.

3. Il difensore civico è invitato alla apposita seduta di Consiglio per fornire, a richiesta, eventuali chiarimenti.

4. Il Consiglio, sentita la relazione del difensore civico, può adottare risoluzioni ed indirizzi sia sulle materie di propria competenza che della Giunta.

5. Il difensore civico può essere invitato, per essere ascoltato su problemi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, sia dalla Giunta che dalle Commissioni consiliari.

6. Al difensore civico debbono essere trasmessi tempestivamente gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio e della Giunta.

7. Il difensore civico informa il Presidente, il Segretario Generale e i Dirigenti delle eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio della sua attività, e, per quanto di loro competenza, ai sensi di legge, Statuto e Regolamenti, chiede ed ottiene gli interventi necessari per il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 10 SEDE ED ATTREZZATURE

1. L'ufficio del difensore civico è istituito con delibera consiliare che ne determina anche l'organico. Esso ha sede presso il Palazzo dell'Amministrazione o in altro edificio all'uopo individuato con delibera della Giunta Provinciale.

2. I locali debbono essere adeguati ed idonei al prestigio delle funzioni che vi sono esercitate.

3. L'ufficio è dotato dell'arredamento idoneo con macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione, cancelleria, stampati, telefono, telefax e quant'altro occorrente.

4. Le relative spese, ivi comprese quelle postali, sono a carico dell'Amministrazione, che individua apposito capitolo nel Bilancio annuale.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente al controllo favorevole di legittimità del competente Comitato Regionale di controllo ai sensi all'art. 46 della legge 142/90 e dopo l'avvenuta ripubblicazione.